



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI LOCALI E
STRUTTURE FISSE DI PROPRIETA' DEL COMUNE AD ENTI ED
ASSOCIAZIONI**

Adottato con deliberazione giuntale n. 40 del 16.07.2008

Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in locazione o in comodato d'uso, dei locali e delle strutture fisse di proprietà comunale ad enti, comitati ed associazioni, in quanto soggetti giuridici, per lo svolgimento dell'attività associativa. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli impianti sportivi e gli immobili per i quali esiste specifica disciplina regolamentare.
2. Senza l'autorizzazione del comune, non può essere concesso l'uso di locali all'interno di strutture affidate in gestione a terzi, al di fuori del caso eccezionalmente derogatorio di cui all'art.9.

Art. 2. SOGGETTI

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a) associazioni culturali, sportive, ricreative, per la tutela della natura e dell'ambiente, del volontariato, della cultura della musica, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani, le Pro-Loco e le Borgate costituite nel territorio del comune, ivi compresi i partiti politici e le formazioni politiche con rilevanza territoriale comunale;
 - b) associazioni di volontariato
2. La concessione in uso può essere rilasciata ai suddetti soggetti per motivi culturali, formativi o di preminente interesse pubblico come sede stabile per lo svolgimento dell'attività associativa. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura e le caratteristiche strutturali degli stessi.

ART. 3 – MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I locali e le strutture di proprietà comunale sono concesse in locazione o in comodato d'uso.
2. In caso di richiesta per lo svolgimento di attività economiche, gli immobili potranno essere concessi solamente a titolo oneroso, tramite contratto di locazione.
3. Le suddette strutture possono essere concesse in comodato d'uso gratuito ad Enti od associazioni che non abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, per particolari ragioni di carattere socio – culturale, motivatamente espresse con deliberazione di Giunta, per il perseguimento diretto dei loro fini istituzionali, a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio concesso e l'interesse della comunità. Il pubblico interesse assume rilevanza in relazione alla presenza di alcuno dei seguenti elementi:
 - a) effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o diffusi;
 - b) l'organizzazione che deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale di un certo numero di persone;
 - c) rapporti di collaborazione con il Comune, nell'esercizio di attività istituzionali, culturali, e sociali.

ART. 4 – COMPETENZE E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La competenza agli adempimenti inerenti le concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono attribuite alla Giunta Comunale.
2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio verifica con periodicità almeno semestrale la disponibilità dei locali. In caso di esito positivo, provvede ad adottare un avviso, da

pubblicarsi almeno per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, con il quale dà notizia della disponibilità dei locali.

3. I soggetti di cui all'art 2 che fossero interessati ad occupare i locali disponibili devono effettuare richiesta nei termini indicati nell'avviso di cui al precedente comma.
4. Il Responsabile del Servizio, una volta esaminate le istanze pervenute, formula la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale
5. Una volta che la Giunta Comunale ha adottato il provvedimento di assegnazione, il Responsabile del Servizio Patrimonio procede alla stipulazione di un contratto in forma di scrittura privata. In relazione alla particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi nel contratto possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

Art.5 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di più domande di concessione relative agli stessi locali, la Giunta Comunale, nel valutare quale di esse dovrà essere accolta, dovrà tenere conto del motivo per il quale l'immobile viene richiesto (scopo associativo del soggetto richiedente ed uso che intende fare della struttura), intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde agli interessi diffusi della comunità, secondo modalità di cui all'art. 3, comma 3.
2. Se all'esame della Giunta le istanze di più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo. In tal caso fa fede il numero di protocollo dell'Ente.

ART. 6 – RISERVA D'USO

1. Il contratto di locazione o comodato, deve obbligatoriamente prescrivere che il Comune di Artegnà si riserva l'uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo, al legale rappresentante dell'associazione. In ogni caso tale anticipo non può essere inferiore alle 72 ore, salvo assenso del legale rappresentante dell'associazione concessionaria in caso di preavviso inferiore.
2. Il Comune di Artegnà può invitare i concessionari a permettere la fruizione temporanea dei locali, da parte di altri soggetti, che allo stesso abbiano inoltrato domanda scritta in merito e che abbiano ottenuto parere favorevole dal Comune.
3. Tra le parti dovrà essere stipulata una scrittura privata che preveda, eventuali rimborsi per i costi di approvvigionamento elettrico, etc. e per l'uso di attrezzature e beni propri del concessionario e il rispetto delle condizioni previste dall'art. 9.

Art. 7 – CLAUSOLE CONTRATTUALI.

1. I contratti di comodato e di locazione devono prevedere: la durata, il divieto di subaffitto o subcomodato salvo autorizzazione dell'Ente, la facoltà di ispezionare i locali, la previsione a carico del locatore o comodatario delle spese di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi comunali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni eventualmente provocati a terzi, oltre a tutte le clausole comunque giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alla natura dell'atto.
2. Il comune deve in ogni caso risultare indenne da responsabilità nei confronti di terzi e a tale scopo può essere richiesta la stipulazione di idonea polizza assicurativa.

Art. 8 – CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Al momento della stipula dei contratti di locazione o di comodato d'uso, può essere prevista la stipulazione di una polizza assicurativa o fidejussoria od il versamento di una cauzione, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, di somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto uso dei locali.

2. Sulla somma assicurata o sulla cauzione il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.

2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.

3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.

4. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

- a) divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri, al di fuori della previsione di cui all'art.6, comma 2;
- b) divieto assoluto di duplicare le chiavi
- c) obbligo di custodire i locali e di riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione.

Art. 10 – DURATA, RINNOVO e REVOCA

1. La durata del contratto è stabilita da ogni singolo atto nel quale può essere previsto anche il rinnovo qualora ne sussistano i presupposti.

2. In casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse pubblico, il rapporto può essere sciolto prima della sua scadenza.